

RG 20-1-2017

Il Tribunale di Trani

Il Giudice Delegato

Visto il provvedimento di delega del 15 giugno 2017 del Presidente della Sezione Civile del Tribunale;

letta la proposta depositata ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, nell'interesse di _____ ani, il _____ te alla via _____ finalizzato alla proposizione di un piano quale rimedio alla prospettata situazione di sovraindebitamento;

ritenuta la competenza del Tribunale di Trani, ai sensi dell'art. 9 co. 1 l. 3/2012, essendo il consumatore residente in Trani;

rilevato che il ricorso è correttamente corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 9 l. cit., non svolgendo lo stesso attività d'impresa;

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi rag. Commerci _____ nominato con provvedimento presidenziale del 22 marzo 2017;

rilevato che la citata relazione particolareggiata contiene le indicazioni di cui al co. 3 bis dell'art. 9 l. 3/2012, e segnatamente, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di quest'ultimo di adempiere alle obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, nonché un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda;

considerato che il piano del consumatore presentato dal ricorrente ha ad oggetto il pagamento integrale dei creditori in prededuzione (OCC rag. Comm. _____ difensore del ricorrente avv. _____ per complessivi €. 10.230,74, in 18 rate mensili, ed il pagamento dell'unico creditore privilegiato ipotecario, nella misura del 50,00% (98.780,55), in 121 ventuno rate mensili di €. 331.62 (le prime 18) e di €. 900,00 le successive, traendo il ricorrente tali importi dalla pensione e posta la capacità contributiva della moglie e del figlio alle esigenze economiche familiari;

ritenuto che l'Organismo di composizione ha ricavato la convenienza della proposta formulata rispetto alla liquidazione del bene immobile ipotecato e già oggetto di procedura espropriativa dalla circostanza che, partendo da un prezzo di stima di €. 162.558,62, il compendio immobiliare era stato posto in

K

vendita (terzo tentativo d'asta) in data 27 marzo 2017, con offerta minima ad € 91.462,50 e successivo ribasso per il 4 luglio 2017 ad € 68.596,88; tutto ciò rilevato e considerato, osserva, in diritto, quanto segue.

Va preliminarmente considerato come nella fratta normativa di sintesi, siano stati disciplinati dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, tre istituti del tutto diversi tra loro per struttura, implicitamente ispirati a quelli della gestione della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore "fallibile" ai sensi dell'art. 1, il comma della l. fallimentare; ciò consente di usufruire dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi sulle norme della predetta legge, nell'intento di ricostruzione degli istituti della l. n. 3/2012, pur sempre riconoscendone l'inapplicabilità diretta.

Orbene, l'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento - riconoscendo una c.d. second chance - non può tuttavia avallare una lettura normativa che abbia quale faro esclusivo la tutela del debitore, dovendosi riconoscere anche la tutela del creditore, pena lo stravolgimento - ed in ultima analisi, il pericolo di tracollo - del sistema economico.

Lo strumento tipizzato nel concordato preventivo e, specularmente, nell'accordo di ristrutturazione, di cui all'art. 7 co. 1 l. n. 3/2012, per contemperare le contrapposte esigenze è il diritto di voto del creditore non pagato integralmente: l'accordo tra le parti mediato dal principio maggioritario. Attraverso il voto, dunque, il creditore esercita il suo diritto, nella piena consapevolezza della proposta del debitore, assicurata attraverso la attività informativa del commissario o dell'organismo di composizione della crisi.

In quest'ottica si spiega e si giustifica l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale (cfr. Cass., 31 ottobre 2016, n. 22045) che ammette, nel concordato in continuità, la moratoria ultrannuale - ai sensi dell'art. 186 bis, il comma lett. c) l.f. - del pagamento dei creditori muniti di diritto di prelazione su beni non liquidati, ma utilizzati per la continuazione dell'impresa, compensata sul piano economico dalla corresponsione degli interessi e sul piano giuridico dall'esercizio del diritto di voto (per l'intero credito).

Il delicato equilibrio così raggiunto consente all'organismo giudiziario di riposizionarsi in un ruolo di terzo arbitro del rispetto formale delle regole giuridiche di formazione della volontà comune.

Il piano del consumatore (art. 7 co. 1 bis e 12 bis l. cit.), al contrario, deroga dallo schema descritto e determina una imposizione giudiziale ai creditori, il cui sindacato è limitato, nell'ipotesi di mancata alienazione del bene sul quale grava il diritto di prelazione, alla convenienza economica del piano rispetto alla soluzione liquidatoria (c.d. cram down).

In questi termini, pare imprescindibile verificare se vi siano limiti espressi ed impliciti alla possibilità di ricorrere ad un istituto nel quale vi è un evidente squilibrio sul piano procedimentale tra le contrapposte posizioni di debito e credito.

I limiti espressi sono dati dalla necessaria qualificazione del ricorrente come consumatore, dalla meritevolezza e dalla necessità di rispettare la c.d. moratoria infrannuale per la soddisfazione dei creditori prelazionari (oltre all'idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei crediti non pignorabili e dei crediti per IVA non versata e ritenuta d'acconto operata e non versata); quello implicito è dato dalla durata massima che può avere il piano.

Nel caso di specie, intanto, si ravvisa la qualifica di consumatore del _____, giacché il debito assunto attiene all'acquisto dell'unico bene di proprietà ed adibito ad abitazione, del tutto estraneo ad attività d'impresa di cui non c'è traccia negli atti.

Quanto alla durata del piano, la l. n. 3/2012 - così come la legge fallimentare in relazione al concordato preventivo - non pone un limite temporale al piano del consumatore.

Non ignora il Giudice come taluna giurisprudenza di merito abbia ravvisato un limite temporale di esecuzione del piano (individuato prevalentemente nel quinquennio) necessario per la ammissione e omologazione del concordato (ricollegandosi alla pronuncia a Sezioni Unite 1521/2013 la quale nel definire la causa concreta del concordato ha individuato quale elemento essenziale della risoluzione della crisi la ragionevolmente breve durata della esecuzione del piano per la soddisfazione effettiva integrale dei creditori ipotecari (salva la degradazione in caso di incapienza del bene liquidato) e anche minimale dei creditori chirografari); e ciò anche in considerazione dell'esigenza di effettivo rispetto del principio contenuto nell'art. 111 della Costituzione e valorizzando il parametro rinvenibile nella l. n. 89/2011.

Non condivide, tuttavia, lo scrivente le conclusioni della medesima giurisprudenza, laddove ritiene che la formazione, per così dire, coattiva del piano del consumatore - ove i creditori non possono votare ed esprimere il

proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore - imponga al Giudice di dichiarare inammissibile piani che eccedano la durata quinquennale.

Al contrario, pur considerando significativa (ai fini dell'omologazione) la durata del piano proposta, il rigido automatismo previsto dalla rigorosa applicazione dei principi dianzi enunziati, condurrebbe ad un considerevole impoverimento della funzione dichiarata dell'istituto che è appunto, quella di consentire la c.d. second chance al debitore.

Vanno, al contrario, considerati ulteriori elementi quali le prospettive alternative di realizzo, la percentuale di soddisfacimento, il numero e la tipologia dei creditori, onde verificare se, in concreto, il piano, nel superare la soglia non scritta dei cinque anni, mortifichi del tutto le ragioni del creditore, allungando in modo intollerabile i tempi di soddisfacimento (anche in considerazione del tempo già trascorso nello svolgimento di una eventuale procedura esecutiva).

Nel caso presente, infatti, fissata la comparizione delle parti, il creditore si è fermamente opposto sia sotto il profilo della meritevolezza che sotto quello della convenienza del piano predisposto dal ricorrente rispetto alla diversa soluzione liquidatoria.

Quanto al primo aspetto, è stato evidenziato che l'importo della rata del mutuo - contratto per l'acquisto dell'abitazione - non era molto superiore al rateo della pensione (tanto che, con riferimento alle cause dell'indebitamento, l'Organismo di Composizione della Crisi riferisce che l'insostenibilità del mutuo è sorta a partire dal 2009 allorché la rata - che il _____ aveva a tasso fisso (ed invece aveva un criterio di calcolo espresso nell'atto per cui poteva diventare variabile) - è aumentata, superando, appunto l'importo del rateo pensionistico); ma ciò non può significare che il consumatore abbia assunto l'obbligazione senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (cosa che ha fatto per un tempo significativo), né che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento a mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità, rendendo il piano inammissibile ai sensi dell'art. 12-bis-co. 3 l. n. 3/2012.

Quanto al secondo aspetto, l'organismo di composizione della crisi ha affermato che il valore del bene come stimato in sede esecutiva, quale risultante dai ribassi già effettuati per i diversi tentativi di vendita (€ 68.596,88) sarebbe inferiore a quanto offerto dal ricorrente (pari ad € 98.780,55).

In proposito, pur volendo considerare che, in astratto, la procedura liquidatoria - richiamata quale parametro di valutazione dall'art. 12 bis IV comma - di cui agli art. 14 ss. della l.n. 3/2012 non prevede la riduzione dell'importo del valore di stima operata per prassi nelle esecuzioni, né la decurtazione derivante dalla applicazione dell'art. 571 del c.p.c. (essendo meramente eventuale la possibilità che il liquidatore intervenga e prosegua l'esecuzione promossa dal creditore), deve osservarsi che, in concreto, la richiamata procedura liquidatoria è sostanzialmente impraticabile, essendo già in stato avanzato la procedura espropriativa immobiliare e che la permanenza della stessa (nell'ipotesi di mancata omologazione del piano) non offre affatto garanzie di un migliore o più celere soddisfacimento del creditore.

Né vanno trascurate le ulteriori circostanze, da una parte, che la falcidia del credito è connaturata all'istituto in questione e che la percentuale proposta (pari al 50%) è ben al di sopra di quanto normalmente può garantire un concordato fallimentare (senza per questo essere inammissibile) o possa garantire la liquidazione dell'immobile, e, dall'altra, che l'omologazione del piano lascia inalterate le garanzie e la pendenza della procedura espropriativa, che potrà essere riattivata (da parte dell'unico creditore ipotecario) a seguito di risoluzione del piano anche nel caso di una sola rata rimasta inadempita.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di _____
come generalizzato in atti, alle condizioni di cui alla proposta in atti;
conferma l'OCC rag. comm. _____ per la vigilanza sull'esecuzione
del piano omologato;
dispone che del presente decreto sia data comunicazione, a cura dei
ricorrenti, ai creditori indicati nell'elenco di cui al ricorso e che sia affisso
all'Albo Pretorio a cura dell'OCC.
si comunichi ai ricorrenti ed all'Organismo di Composizione della Crisi rag.
Comm. _____

Trani, 20 febbraio 2018

Il Giudice Delegato

atti

TRIBUNALE DI TRANI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



0901

22 FEB 2018

IL CANCELLIERE C1